COMMISSIONE VI

FINANZE

86.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FRANCO PIRO**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari *(Approvato dal Senato)* (3870) 3

Piro Franco, *Presidente*, (PSI) *Relatore* 3, 5, 6, 8, 13, 14, 18, 19, 20, 21 22, 24, 26, 27, 29

Bellocchio Antonio (PCI) 4, 9, 13, 18, 24, 25, 26, 28

Borgoglio Felice (PSI) 28

Carli Guido, *Ministro del tesoro* 4

Grillo Luigi (DC) 18

Rosini Giacomo (DC) 29

Visco Vincenzo (Sin. Ind.) 4, 5, 6, 8, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28

Sacconi Maurizio, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29

Serrentino Pietro (PLI) 28

Usellini Mario (DC) 5, 6, 8, 19, 20, 22, 26, 28

Votazione nominale:

Piro Franco, *Presidente*, ... 29

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 8,45.

RENATO RAVASIO, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari (Approvato dal Senato) (3870).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari », già approvato dal Senato nella seduta pomeridiana del 27 aprile 1989.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 6, precedentemente accantonato.

A tale articolo, oltre a quelli presentati nelle sedute del 15, del 20 e del 21 novembre 1990, sono stati presentati i seguenti ulteriori emendamenti e subemendamento:

Al comma 5, lettera d), *aggiungere in fine le seguenti parole* nonché le modalità per il deposito delle somme di pertinenza dei clienti.

6. 26.

Il Governo.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-*bis*. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, determina con proprio regolamento:

a) i modelli dei protocolli di autonomia di cui al comma 1 dell'articolo 3-*bis;*

b) i limiti entro i quali i valori mobiliari emessi o collocati dalla società di intermediazione mobiliare ovvero dei soggetti appartenenti al gruppo di cui al comma 2, dell'articolo 3-*bis*, possono formare oggetto dell'attività di gestione.

6. 28.

Il Relatore.

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

6. Fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo cartolare ed ispettivo previsti dalla legge, ai fine di evitare duplicazioni nello svolgimento dell'attività di vigilanza, i controlli relativi agli obblighi di informazione e correttezza ed alla regolarità delle negoziazioni sulle aziende ed istituti di credito autorizzati ai sensi dell'articolo 15, sono effettuati dalla Banca d'Italia su richiesta della CONSOB e i controlli di stabilità patrimoniale sulle società di cui agli articoli 2 e 16 sono effettuati dalla CONSOB su richiesta della Banca d'Italia. Ciascuna autorità dà comunicazione all'altra degli accertamenti disposti, nonché di ogni irregolarità riscontrata che richieda l'intervento dall'altra amministrazione.

6-*bis*. In tutti i casi in cui ciascuna autorità lo ritenga necessario, esercita direttamente il potere di vigilanza di cui al comma 1 del presente articolo.

6. 25.

Il Governo.

All'emendamento 6. 13 aggiungere in fine le seguenti parole Si applica l'articolo 10 del regio decreto-legge 12 marzo 1936,

n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

0.6.13.1.

Il Governo.

GUIDO CARLI, *Ministro del tesoro*. L'emendamento 6.25 del Governo non rappresenta una proposta innovativa, dal momento che esprime in forma più certa gli stessi contenuti sempre sostenuti dall'esecutivo.

In particolare, nel primo comma dell'emendamento in questione si prevede un'organizzazione dell'attività della Banca d'Italia e della CONSOB volta ad evitare duplicazioni.

Nel secondo comma si afferma il princìpio secondo cui ciascuna autorità, ove lo ritenga necessario, può esercitare direttamente il potere di vigilanza.

VINCENZO VISCO. L'emendamento 6.25 del Governo rappresenta, a mio avviso, un fatto nuovo importante, che pone la Commissione nella condizione di superare l'*impasse* fin qui registrata.

PRESIDENTE. Ritiro l'emendamento 6.1, che avevo presentato in qualità di relatore, mentre esprimo parere favorevole agli emendamenti 6.26, 6.25, 6.16 e 6.20 del Governo nonché al subemendamento 0.6.13.1 del Governo.

Nello stesso tempo, raccomando l'approvazione dei miei emendamenti 6.7, 6.28, 6.13, 6.14, 6.15 e 6.18. Esprimo, altresì, parere favorevole all'emendamento Bellocchio 6.12, del tutto simile al 6.13 del relatore.

Invito, infine, i presentatori a ritirare tutti gli altri emendamenti.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Concordo con i pareri espressi dal relatore e ritiro gli emendamenti 6.24, 6.8, 6.19 e 6.25 del Governo.

Pongo in votazione l'emendamento 6.26 del Governo accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 6.7, del Governo accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 6.28, del relatore accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento del Governo 6.25.

ANTONIO BELLOCCHIO. Voglio esprimere il convinto voto favorevole del gruppo comunista su questo emendamento e sull'intero articolo 6. Ribadisco che non abbiamo mai pensato di mettere in discussione il princìpio della vigilanza per finalità. Del resto, proprio in questi giorni il Belgio ha approvato un provvedimento che ridisegna ruoli e regole del mercato borsistico di quel paese, affidando alla commissione bancaria, cioè all'organo di vigilanza del credito, l'esercizio dei controlli. Le vicende verificatesi nel nostro paese, l'ultimo in ordine di tempo è il caso Lombardfin, testimoniano della correttezza della nostra impostazione Nella stessa direzione inoltre sta evolvendo il mercato americano con la prevista ammissione delle banche commerciali all'investimento a medio e lungo termine.

Il gruppo comunista non ha mai fatto parte della schiera di coloro i quali ravvisavano nel meccanismo dei controlli per finalità, richiesto anche dalle esigenze effettive del mercato del paese, una mortificazione della CONSOB, che, invece, vogliamo che cresca, si potenzi ed acquisisca prestigio ed autorevolezza. Va, peraltro, rilevato che l'assurda pretesa del suo presidente di dettare al Parlamento come si fanno le norme ed ai singoli gruppi come si redigono gli emendamenti ed il suo cavalcare disinvoltamente tutte le possibili « tigri », dai procuratori di borsa agli agenti di cambio al grande movimento intorno alla tassazione dei *capital gain*, non agevola certamente questo percorso.

Ciò posto, essendo stato il nostro gruppo tenace e costante assertore del controllo per finalità e avendo suggerito una formula che ora viene in buona parte recepita dall'emendamento del Governo, vogliamo esprimere disappunto per il fatto

che questa adesione non si sia manifestata al momento della presentazione dell'emendamento comunista 6.22 e si sia, invece, fatto di tutto per considerarlo sotto una veste che non aveva e non voleva avere. In questo modo si è perso tempo prezioso e si è reso il dibattito molto più aspro e difficile. È, comunque, auspicabile che ciò rappresenti una lezione per il Governo, dalla quale spero traggano profitto anche alcuni colleghi che si erano affrettati a dichiarare ai giornali che la formula proposta dal gruppo comunista ipotizzava la vigilanza per soggetti.

MARIO USELLINI. Desidero, a nome del mio gruppo, ringraziare il Governo ed il collega Sacconi per la disponibilità dimostrata sui testi presentati. Siamo senz'altro d'accordo sulla proposta contenuta nell'emendamento del Governo che, lo voglio sottolineare, corrisponde alle intenzioni che ci ripromettevamo presentando l'emendamento 6.23: nel modificare il regime dei controlli, infatti, cercavamo di introdurre una norma che aveva il fine esclusivo di evitare duplicazioni nella fase di attività ordinaria delle autorità di vigilanza. Il dubbio al quale attribuisco le perplessità iniziali del Governo, e forse anche un atteggiamento di netto rifiuto, che certamente non corrispondeva alle nostre intenzioni, probabilmente derivava dalla convinzione che si volesse trasformare il regime in un sistema di controllo per soggetti.

La specificazione introdotta dall'emendamento 6.25 chiarisce al di fuori di ogni dubbio il fatto che le due autorità mantengono intatti i rispettivi poteri e quindi le rispettive autonomie, indipendentemente dall'organizzazione dell'attività ordinaria. L'autonomia di iniziativa esplicitamente prevista nel testo del Governo sicuramente tranquillizzerà tutti e otterrà il consenso generale.

VINCENZO VISCO. Preannuncio il mio voto favorevole sull'emendamento 6.25 del Governo, che di fatto accoglie, sia pure con qualche residua ambiguità, l'ipotesi per la quale alcuni colleghi si erano battuti da mesi. A tale proposito, desidero rilevare che se vi fosse stata in precedenza la stessa disponibilità e comprensione delle reali intenzioni, probabilmente il provvedimento in esame avrebbe potuto essere approvato già nello scorso mese di maggio.

Ritengo, comunque, che l'assetto dell'articolo 6 rimanga nel complesso discutibile, anche se esso garantisce che non vi saranno duplicazioni nei controlli sulle imprese di intermediazione mobiliare.

Già nella legge Amato è stata prevista la possibilità per la Banca d'Italia di esercitare un ruolo di vigilanza sui gruppi polifunzionali. Pertanto, avremmo preferito riservare alla Consob la funzione di controllo sui mercati finanziari, demandando alla Banca d'Italia un compito di supervisione in materia di stabilità. In tal modo sarebbe stato possibile evitare qualsiasi equivoco. Prendiamo atto, comunque, che è stata prospettata una soluzione tale da rendere efficace l'applicazione della legge, a che vi sarà modo di procedere successivamente ai necessari chiarimenti laddove dovessero verificarsi conflitti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 6.25 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Risultano pertanto assorbiti gli identici emendamenti Bellocchio 6.22 e Usellini 6.23.

Pongo in votazione il subemendamento 0.6.13.1 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 6.13 del relatore, con la modifica testé apportata, accettato dal Governo.

(È approvato).

Risulta pertanto assorbito l'emendamento Bellocchio 6.12.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Invito il relatore a ritirare l'emendamento 6.14 di cui, pur

apprezzando le motivazioni, non sono in grado di valutare pienamente la portata. Esso, infatti, interviene sulla complessa serie di atti che la Consob e la Banca d'Italia sono tenute ad adottare su istanza degli interessati, introducendo una serie di scadenze temporali.

Pertanto – lo ripeto – non sono in grado di valutare al momento la portata del suddetto emendamento in ordine alle conseguenze che ne deriverebbero sugli atti e i comportamenti delle due autorità di controllo.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno insistere sull'emendamento 6.14, in base al quale la Banca d'Italia e la CONSOB devranno rilasciare gli atti cui sono tenute su istanza degli interessati entro 90 giorni. Tale termine può essere prorogato di trenta giorni e per non più di due volte.

Ritengo che i termini previsti siano accettabili, anche perché gli interessati hanno il diritto di ricevere una risposta entro tempi certi.

MARIO USELLINI. Condivido sostanzialmente l'emendamento 6.14, che introduce un criterio di trasparenza nei comportamenti e di tutela nei confronti dei cittadini.

L'unica preoccupazione che si potrebbe esprimere al riguardo è connessa alla ricaduta della norma sul sistema, come ha rilevato il Governo. In proposito, ci troviamo di fronte a due possibili soluzioni: la prima è rappresentata dall'approvazione dell'emendamento con l'intesa che, qualora si verificassero problemi in ordine alla sua applicazione, si riprenderebbe in considerazione la norma; in alternativa, si potrebbe sospendere l'efficacia della stessa in attesa di una valutazione del Governo circa le sue eventuali ricadute sul sistema. Preferirei questo emendamento, con l'impegno a ritornare sulla questione per recepire le esigenze del Governo in qualunque momento manifestate.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Proporrei almeno di limitare al mercato mobiliare questa normativa riguardante la procedimentalizzazione dei rapporti tra gli interessati; comprendo che stiamo approvando una riforma del mercato mobiliare ed è coerente con essa prevedere una norma in questo senso, avendone apprezzato la ricaduta, ma per quanto riguarda tutta la complessa normativa del sistema bancario...

PRESIDENTE. Nell'emendamento è precisato: « fatti salvi diversi termini previsti dalla presente legge e da altre disposizioni di legge ». Tutta la normativa relativa a casi diversi può sempre essere invocata. A fronte di situazioni non sempre limpide, è bene che siano fissati dei termini precisi.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 6.14.

(È approvato).

L'emendamento 6.15 del relatore risulta, pertanto precluso.

Pongo in votazione l'emendamento 6.16 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 6.17.

VINCENZO VISCO. Questo emendamento riguarda un problema fondamentale. Tuttavia in conseguenza del clima favorevole che si è creato, che ci mette in condizione di giungere ad una rapida approvazione della legge, lo ritiro. Il problema, però, rimane.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 6.18, accettato dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento 6.19 del Governo risulta pertanto assorbito.

Pongo in votazione l'emendamento 6.20 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6, con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 15:

ART. 15.
(Aziende ed istituti di credito).

1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, è consentito, con esclusione di quella di cui alla lettera *a)* relativamente ai valori mobiliari diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato, quotati in borsa e negoziati al mercato ristretto, anche alle aziende ed istituti di credito, previa autorizzazione della Banca d'Italia da rilasciarsi secondo le modalità e alle condizioni da questa stabilite. La Banca d'Italia comunica immediatamente alla CONSOB le autorizzazioni rilasciate.

2. Le aziende e gli istituti di credito autorizzati allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1 sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 e sono soggetti alle norme sulla vigilanza di cui all'articolo 6. Essi inoltre devono tenere distinte tra loro e rispetto alle altre attività esercitate le attività di cui alla presente legge, sia per gli aspetti contabili che per l'organizzazione interna. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 12, ma la sospensione e la cancellazione dall'albo sono sostituite dalla sospensione e della revoca dell'autorizzazione. Nei confronti delle aziende e istituti di credito i provvedimenti di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, sono assunti dalla Banca d'Italia, anche su segnalazione della CONSOB. La sospensione e la revoca dell'autorizzazione sono disposte, ai sensi dello stesso articolo 12, commi 3, 4 e 5, dal Ministro del tesoro su proposta e a cura della Banca d'Italia, anche su segnalazione della CONSOB.

A tale articolo, nella seduta del 21 novembre scorso, sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2 sostituire le parole 8, 9, 10 e 11 *con le seguenti* 4, 8, 9, 10 e 11.

15.1.

Il Relatore.

Al comma 2, dopo la parola all'articolo 6 *aggiungere le seguenti* ad esclusione del comma 8.

15.2.

Il Governo.

Al comma 2, dopo le parole all'articolo 6. *aggiungere le seguenti* Fatto salvo il disposto dell'articolo 12, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77, alle aziende ed istituti di credito, autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, della presente legge, si applica l'articolo 4.

15.6.

Il Governo.

Al comma 2, sostituire le parole da Nei confronti delle aziende *fino alla fine con le seguenti* Nei confronti delle aziende ed all'istituto di credito i provvedimenti di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, sono assunti dalla Banca d'Italia anche su proposta dalla CONSOB. La sospensione e la revoca dell'autorizzazione, nonché l'applicazione delle sanzioni sono disposte ai sensi dello stesso articolo 12, commi 3, 4 e 5, del Ministro del tesoro su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB ed a cura della prima.

* 15.3.

Bellocchio, Romani, Umidi Sala, Di Pietro.

Al comma 2, sostituire le parole da Nei confronti delle aziende *fino alla fine con le seguenti* Nei confronti delle aziende ed istituti di credito i provvedimenti di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, sono assunti dalla Banca d'Italia anche su proposta della CONSOB. La sospensione e la revoca dell'autorizzazione, nonché l'applicazione delle sanzioni sono disposte ai sensi dello stesso articolo 12, commi 3, 4 e 5, dal Ministro del tesoro su proposta della Banca d'Italia o dalla CONSOB ed a cura della prima.

* 15.4.

Visco.

Al comma 2, sostituire le parole anche su segnalazione della CONSOB *con le seguenti* anche su proposta della CONSOB.

15.5.

Il Relatore.

Raccomando l'approvazione del mio emendamento 15.1, esprimo parere favorevole sull'emendamento 15.6 del Governo; mi rimetto al Governo sugli identici emendamenti Bellocchio 15.3 e Visco 15.4, mentre lo invito a ritirare il suo emendamento 15.2.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo concorda con il parere del relatore, insiste però, sull'emendamento 15.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 15.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 15.6, accettato dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 15.2.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Mantenere il riferimento all'ottavo comma dell'articolo 6, a nostro avviso, comporterebbe l'obbligo di inviare anche alla CONSOB l'intero verbale delle ispezioni effettuate. Sarebbe opportuno individuare un meccanismo per cui non debba inviarsi anche il verbale relativo all'attività bancaria, fatto che comporterebbe anche una modifica dell'articolo 37 della legge bancaria.

VINCENZO VISCO. A me sembra, invece, che sopprimere il riferimento al comma 8 dell'articolo 6 significa che alla CONSOB non vengono trasmessi più né i bilanci né le comunicazioni dei collegi sindacali delle banche. Pertanto, su questo punto, sono d'accordo con il relatore.

MARIO USELLINI. In base all'emendamento 15.2 la CONSOB non potrebbe acquisire comunicazioni importanti con riferimento agli accertamenti del collegio sindacale.

PRESIDENTE. Potremmo suggerire al Governo di chiarire meglio la portata dell'emendamento, specificando che esso non produrrebbe gli effetti ai quali si è fatto riferimento.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Nel ritirare l'emendamento 15.2, desidero precisare che le disposizioni di cui all'articolo 15 devono intendersi come riferite all'attività relativa ai mercati mobiliari.

PRESIDENTE. Preannuncio la mia astensione sugli identici emendamenti Bellocchio 15.3 e Visco 15.4.

Pongo in votazione tali emendamenti.

(Sono approvati).

Risulta pertanto assorbito l'emendamento 15.5 del relatore.

Pongo in votazione l'articolo 15 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.
(Società fiduciarie).

1. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società fiduciarie possono svolgere l'attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi per oggetto valori mobiliari, in nome proprio e per conto di terzi, nell'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 6, 8, 9 e 10.

2. Ai fini dell'esercizio della attività di cui al comma 1, le società fiduciarie devono chiedere l'iscrizione all'apposita sezione dell'albo previsto dall'articolo 3 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La CONSOB provvede all'iscrizione sulla base dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al medesimo articolo 3, comma 2. Si applicano i commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 3, nonché l'articolo 12.

3. Anche successivamente al termine di cui al comma 1, le società fiduciarie possono svolgere le attività previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, con l'esclusione della gestione di patrimonio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 1.

16.1.

Bellocchio, Romani, Umidi Sala, Di Pietro.

Al comma 1, sopprimere le parole e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

16.2.

Il Relatore.

Al comma 1 sostituire le parole nell'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 6, 8, 9 e 10., *con le seguenti* Si applicano i commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3, nonché gli articoli 3-*bis* 6, 8, 9, 10 e 12 della presente legge.

16.3.

Il Relatore.

Al comma 1, aggiungere in fine le parole In mancanza della legge di riforma le società fiduciarie non possono più svolgere l'attività di cui al comma precedente.

16.4.

Bellocchio, Romani, Umidi Sala, Di Pietro.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di cui al comma 1 le società fiduciarie devono essere iscritte nell'apposita sezione dell'albo previsto dall'articolo 3, comma 1; in sede di prima applicazione si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 17.

3. Le istanze vanno rivolte alla CONSOB che provvede in base all'accertamento dei requisiti di cui al medesimo articolo 3, commi 1, 2 e 5. Si applicano gli articoli 3-*bis*, 6, 8, 9, 10 e 12 della presente legge.

4. Le società iscritte alla sezione speciale dell'albo esercitano l'attività di cui al comma 1 del presente articolo in via esclusiva.

5. Anche successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, le società fiduciarie non iscritte alla sezione speciale dell'albo di cui al comma 1 dell'articolo 3 possono continuare a svolgere le attività previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, con l'esclusione della gestione di patrimoni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*.

16.5.

Il Governo.

Sopprimere il comma 3.

16.8.

Bellocchio, Romani, Umidi Sala, Di Pietro.

Ritiro l'emendamento 16.3, che ho presentato in qualità di relatore ed esprimo parere favorevole all'emendamento 16.5 del Governo, mentre sono contrario agli emendamenti Bellocchio ed altri 16.1, 16.4 e 16.8.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Concordo con i pareri espressi dal relatore.

ANTONIO BELLOCCHIO. Desidero in primo luogo raccomandare l'approvazione degli emendamenti 16.1, 16.4 e 16.8.

Inoltre, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su una contraddizione tra i

commi 1 e 3 dell'articolo 16 circa il termine di due anni.

PRESIDENTE. L'emendamento 16.2, che ho presentato in qualità di relatore, consente di superare la contraddizione segnalata dal collega Bellocchio.

ANTONIO BELLOCCHIO. Ritiro l'emendamento 16.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 16.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bellocchio ed altri 16.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

In ordine all'emendamento 16.5, desidero rilevare che il mancato richiamo dell'articolo 4 sta a significare che le società fiduciarie non possono utilizzare promotori finanziari.

Pongo in votazione l'emendamento 16.5 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bellocchio ed altri 16.8, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 16 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.
(Disposizioni per la prima applicazione).

1. Fino al compimento del diciottesimo mese dalla data di entrata in vigore della presente legge possono ottenere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 3, comma 2, per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, per quanto concerne l'esecuzione di ordini di acquisto e di vendita di valori mobiliari in borsa e nel mercato ristretto, esclusivamente le società al cui capitale sociale partecipi almeno un agente di cambio, inclusi gli agenti di cambio usciti di ruolo per avere raggiunto i limiti di età successivamente al 31 luglio 1985. La partecipazione di uno o più soci che non siano agenti di cambio, società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle, borse valori o aziende e istituti di credito autorizzati ai sensi dell'articolo 15, non potrà cumunque superare in detto periodo il 40 per cento del capitale sociale.

2. Fino al compimento del diciottesimo mese dalla data di entrata in vigore della presente legge la CONSOB, con provvedimento motivato, può negare l'iscrizione all'albo qualora, tenuto conto del numero degli agenti di cambio partecipanti alla società istante, possano determinarsi effetti restrittivi della concorrenza.

3. Sono vietate le intese tra agenti di cambio in carica dopo l'entrata in vigore della presente legge, che abbiano per oggetto o come effetto quello di impedire o di subordinare a condizioni preordinate la costituzione di società di intermediazione mobiliare o l'accesso al loro capitale da parte di altri soggetti.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7, si applicano dal compimento del diciottesimo mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, si applicano alle aziende, istituti di credito ed alle società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida dal compimento del diciottesimo mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti:

All'emendamento 17.1, commi 2 e 3, sostituire la parola dodici *con la seguente* dieci:

al comma 7, sostituire la parola dodicesimo *con la seguente* decimo.

0.17.1.1.

Bellocchio, Romani, Umidi Sala, Di Pietro.

All'emendamento 17.1, comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

0. 17. 1.2.

Bellocchio, Romani, Umidi Sala, Di Pietro.

All'emendamento 17.1, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. Fino al 31 dicembre 1992 è sospeso il collocamento fuori ruolo degli agenti di cambio per raggiungimento del 70° anno di età, inclusi quelli che abbiano raggiunto il limite di età successivamente al 31 luglio 1985.

0. 17. 1.6.

Ravasio, Usellini, Grillo.

All'emendamento 17. 1, comma 6 aggiungere, in fine, le parole La violazione della presente norma comporta la nullità delle intese e l'inibizione ai soggetti partecipanti del concorso alla costituzione di una società di intermediazione mobiliare.

0. 17. 1.4.

Bellocchio, Romani, Umidi Sala, Romani.

All'emendamento 17.1, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-*bis*. Le società di intermediazione mobiliare costituite fino al 31 dicembre 1992 ed autorizzate all'esercizio dell'attività di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera *a)*, per quanto concerne la negoziazione per conto terzi in borsa e nel mercato ristretto, possono avvalersi, per lo svolgimento di tale attività, oltre ai soggetti indicati dal precedente articolo 5, comma 2, anche dei procuratori alle grida di un agente di cambio abilitati di diritto ai sensi del citato articolo 5, comma 2.

7-*ter*. Gli agenti di cambio e i procuratori alle grida di un agente di cambio che cessano le attività entro il 31 dicembre 1992, trasmettono alla CONSOB, all'atto della cessazione delle attività, un elenco nominativo del personale non direttivo già dipendente alla data del 31 ottobre 1990 con il quale attestano sotto la propria responsabilità l'esistenza del rapporto di lavoro alla predetta data. Qualora i suddetti agenti di cambio assumano entro il 31 dicemre 1992 una partecipazione in una delle società di cui al precedente comma 4, essi sono tenuti a trasmettere il medesimo elenco nominativo, nonché quello relativo ai propri procuratori alle grida anche alla società partecipata.

7-*quater*. Sulla base degli elenchi nominativi di cui al comma precedente, la CONSOB istituisce fino al 31 dicembre 1992 un elenco, articolato per, provincia del suddetto personale non direttivo.

7-*quinquies*. In deroga alle norme sul collocamento ordinario, il personale non direttivo già dipendente alla data del 31 ottobre 1990 dagli agenti di cambio che partecipano a ciascuna delle società di cui al precedente comma 4, nonché quello già dipendente dai procuratori alle grida dei medesimi agenti di cambio, è assunto con priorità dalla suddetta società, con chiamata nominativa. La società comunica i nominativi del personale, assunto ai sensi del presente comma, alla Consob, la quale provvede a cancellarli dall'elenco provinciale di cui al precedente comma 7-*quater*.

7-*sexies*. Anche in deroga alle norme sul collocamento ordinario, le società di intermediazione mobiliare possono assumere fino al 31 dicembre 1992, con chiamata nominativa, il personale iscritto nell'elenco di cui al precedente comma 7-*quater* relativo alla provincia in cui le società stesse hanno la propria sede sociale.

0. 17. 1. 7.

Usellini, Bellocchio, D'Amato Carlo, Visco, Serrentino.

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

ART. 17.
(Disposizioni per la prima applicazione).

1. In sede di prima applicazione il termine massimo per l'adozione dei decreti, dei regolamenti e delle delibere previsti dal titolo 1 della presente legge, è fissato in sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

2. Per le istanze presentate entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la CONSOB adotta, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della medesima, gli atti previsti dal precedente articolo 3, comma 2, tenuto conto di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo; i predetti atti acquistano efficacia a partire dal compimento del dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano le attività di cui all'articolo 1, comma 1, possono continuare ad esercitarle, in base alle norme vigenti alla suddetta data e nel rispetto delle norme della presente legge in quanto compatibili, fino al termine di dodici mesi della data della sua entrata in vigore a condizione che trasmettano entro qiundici giorni alla CONSOB copia dell'atto costituito dallo statuto vigente e dall'ultimo bilancio. Per le società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori detto termine è differito al 31 dicembre 1992.

4. Fino al termine del 31 dicembre 1992 possono ottenere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 3, comma 2, per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, per quanto concerne la negoziazione per conto terzi in borsa e nel mercato ristretto, esclusivamente le società al cui capitale sociale partecipi almeno un agente di cambio inclusi gli agenti di cambio che hanno raggiunto i limiti di età successivamente al 31 luglio 1985. La partecipazione di uno o più soci che non siano agenti di cambio, società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori o aziende e istituti di credito non potrà comunque superare in detto periodo il quaranta per cento del capitale sociale.

5. Fino al termine del 31 dicembre 1992 la CONSOB, con provvedimento motivato, può negare l'iscrizione all'albo qualora, tenuto conto del numero degli agenti di cambio partecipanti alla società istante, possano determinarsi effetti restrittivi della concorrenza.

6. Sono vietate e intese tra agenti di cambio in carica dopu l'entrata in vigore della presente legge, che abbiano per oggetto o come effetto quello di impedire o di subordinare a condizioni preordinate la costituzione di società di intermediazione mobiliare o l'accesso al loro capitale da parte di altri soggetti; salvo quanto previsto da altre disposizioni di legge, gli agenti di cambio che violano quanto previsto dal presente comma, sono puniti con la multa da lire dieci milioni a lire cento milioni.

7. Le disposizioni di cui al precedente articolo 10, comma 5, limitatamente alle aziende e agli istituti di credito nonché alle società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori e le disposizioni di cui al comma 7 dello stesso articolo, si applicano a partire dal compimento del ventiquattresimo mese dalla data di entrata in vigore della presente legge; le restanti disposizioni del predetto articolo 10, si applicano a partire dal compimento del dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 25.

17. 1.

Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole da fino *fino a* possano *con le seguenti* Dopo 10 mesi dall'entrata in vigore della presente

legge e fino al compimento dei successivi 10 mesi possono.

17.2.

Bellocchio, Romani, Umidi Sala, Di Pietro.

Esprimo parere favorevole ai subemendamenti Ravasio 0.17.1.6, Bellocchio 0.17.1.4 e Usellini 0.17.1.7, invito l'onorevole Bellocchio a ritirare i suoi subemendamenti 0.17.1.1 e 0.17.1.2, nonché l'emendamento 17.2 e raccomando l'approvazione del mio emendamento 17.1.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Concordo con il relatore.

ANTONIO BELLOCCHIO. Ritiro i miei subemendamenti 0.17.1.1 e 0.17.1.2, nonché l'emendamento 17.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Ravasio 0.17.1.6, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Bellocchio 0.17.1.4, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Usellini 0.17.1.7, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 17.1, con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 18.

(Disposizioni transitorie relative agli agenti di cambio e alle società commissionarie di borsa).

1. Gli agenti di cambio in carica alla data di entrata in vigore della presente legge restano autorizzati, purché non iscritti nel ruolo speciale di cui all'articolo 5, comma 4, allo svolgimento dell'attività di esecuzione di ordini di acquisto e di vendita di valori mobiliari in borsa e nel mercato ristretto nonché delle altre attività consentite agli agenti di cambio dalle disposizioni vigenti alla medesima data. Agli stessi continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento concernenti l'attività degli agenti di cambio e i relativi ordini professionali. Essi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 11.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono più banditi concorsi per la nomina di agenti di cambio.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori per le quali non sia in corso il procedimento di revoca o sospensione dell'autorizzazione di ammissione e che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 comma 2, possono ottenere l'iscrizione all'albo ed avranno diritto ad esercitare le attività di cui all'articolo 1, comma 1, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, salvo quanto disposto all'articolo 17 e successivamente all'adozione degli atti di cui all'articolo 26.

4. Le società commissionarie di cui al comma 3 restano autorizzate, fino all'iscrizione all'albo di cui all'articolo 3, comma 2, e comunque non oltre il compimento del diciottesimo mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'esercizio delle attività alle stesse consentite dalle disposizioni vigenti alla medesima data. Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole di esecuzione di ordini di acquisto e di vendita di valori mobiliari *con le seguenti* di negoziazione per conto terzi.

18.1.

Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole di cui agli articoli 10 e 11 *con le seguenti* di cui agli articoli 4, 10 e 11.

18.2.

Il Relatore.

Al comma 2, aggiungere in fine le parole I ruoli degli agenti di cambio istituiti presso il Ministero del tesoro sono unificati in un unico ruolo nazionale.

18.3.

Il Relatore.

All'emendamento 18. 4 aggiungere, in fine, le parole Qualora siano in corso accertamenti ispettivi iscrizione all'albo della società commissionaria è subordinata al favorevole giudizio conclusivo della CONSOB.

0 18.4. 1.

Bellocchio, Romani, Umidi Sala, Di Pietro.

All'emendamento 18. 4 aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. Le società commissionarie di cui al precedente comma al cui capitale non partecipi almeno un agente di cambio possono ottenere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 3, comma 2, per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, per quanto concerne la negoziazione per conto terzi in borsa e nel mercato ristretto con efficacia dal 1° gennaio 1993 a condizione che presentino l'istanza entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 18.4.2.

Rosini, Usellini, Ferrari Wilmo, Serrentino.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Dopo il 31 dicembre 1992, salvo quanto previsto dall'articolo 17, le società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori per le quali non sia in corso il procedimento di sospensione o di revoca dell'autorizzazione di ammissione, possono ottenere l'iscrizione all'albo di cui al comma 1 del medesimo articolo 3 a condizione che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 1; ad esse si applicano le norme della presente legge.

18.4.

Il Relatore.

Sopprimere il comma 4.

18.5.

Il Relatore.

Esprimo parere favorevole su tutti gli emendamenti e subemendamenti presentati.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 18.1, per il quale il Governo si rimette alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 18.2, per il quale il Governo si rimette alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 18.3, per il quale il Governo si rimette alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Bellocchio 0.18.4.1, per il quale il Governo si rimette alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Rosini 0.18.4.2, per il quale il Governo si rimette alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 18.4, con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 18.5, per il quale il Governo si rimette alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18, con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

TITOLO II.

DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DEI MERCATI MOBILIARI

ART. 19.
(Modalità di negoziazione dei valori mobiliari).

1. La CONSOB, con uno o più regolamenti, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale,* può determinare, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera *f),* del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1971, e successive modificazionie integrazioni, le modalità di negoziazione, anche diverse dalla negoziazione alle grida prevista dall'articolo 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, ed ivi compresa la negoziazione mediante offerte pubbliche di operatori in proprio a condizione che la stessa garantisca condizioni di concorrenzialità e competitività fra gli operatori, dei titoli quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto, avendo riguardo alla materia dei titoli, ai volumi giornalieri abitualmente trattati ai tagli abitualmente negoziati ed alla volatilità dei corsi. A tal fine la CONSOB adotta le disposizioni necessarie per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture, ivi comprese quelle telematiche ed informatiche, necessarie allo svolgimento delle contrattazioni nelle diverse modalità.

2. La CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce le modalità e i contenuti richiesti per il rilascio di autorizzazioni per l'esecuzione di operazioni di acquisto e vendita di valori mobiliari per quantitativi singolarmente rilevanti. A tal fine indica, tra l'altro, i valori mobiliari che possono essere oggetto di tali negoziazioni e le modalità ed i contenuti delle comunicazioni con le quali dovrà essere data immediata informazione delle operazioni concluse.

3. Con i regolamenti di cui al comma 1 la CONSOB può stabilire che le negoziazioni di titoli quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto siano effettuate su un mercato realizzato con l'ausilio di strutture informatiche e telematiche che mettano in collegamento le singole borse.

4. Nell'ipotesi prevista dal comma 3 le deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 1° agosto 1988, n. 340, relative alla determinazione delle tariffe dei diritti riguardanti il mercato sono assunte dal consorzio camerale per il coordinamento delle borse valori, istituito con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 1986. Nella stessa ipotesi, non si applicano agli agenti di cambio le limitazioni derivanti dall'iscrizione nel ruolo presso una singola borsa e le attribuzioni dei competenti consigli degli ordini professionali sono esercitate dal consiglio nazionale degli ordini degli agenti di cambio.

5. Al mercato di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili con quelle dalla presente legge, le norme in vigore in tema di organizzazioine, funzionamento e vigilanza delle borse. valori.

6. Su proposta della CONSOB, il ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) può istituire mercati anche locali per la negoziazione di valori mobiliari non quotati e non negoziati nel mercato ristretto e fissare i criteri direttivi per la loro disciplina e funzionamento, prevedendo anche l'utilizzo delle strutture delle locali camere di commercio.

7. La CONSOB con proprio regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale,* disciplina le modalità di organizzazione e di funzionamento dei mercati, le

modalità di negoziazione e di accesso dei valori mobiliari e degli intermediari alle negoziazioni stesse, le modalità di pubblicazione e di diffusione dei prezzi nonché quelle del regolamento e di liquidazione delle operazioni e quant'altro necessario al funzionamento dei mercati, ivi compresi l'istituzione, le attribuzioni e i poteri di un comitato di gestione composto da soggetti ammessi alle negoziazioni, in modo che siano adeguati ai fini della tutela del pubblico risparmio.

8. La CONSOB determina le informazioni concernenti i mercati di cui al comma 6 che devono essere rese note al i pubblico prima dell'inizio delle negoziazioni e le modalità della loro pubblicazione.

9. Ai mercati di cui al comma 6 si applicano, in quanto compatibili con quelle della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 3, primo comma, lettere *f)* e *g)*, del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138.

10. La CONSOB può stipulare con le corrispondenti autorità di controllo dei mercati mobiliari esteri accordi per il riconoscimento dei rispettivi mercati organizzati e regolamentati, ivi compresi quelli concernenti contratti a termine, anche al fine dell'estensione della loro operatività sul territorio nazionale mediante collegamenti telematici. A tale scopo la CONSOB dovrà accertare che le informazioni cui titoli e sugli emittenti, le modalità di formazione dei prezzi, le modalità di liquidazione dei contratti, le norme di vigilanza dei mercati e degli intermediari e quant'altro necessario ai fini del riconoscimento siano comparabili con la normativa vidente in Italia e comunque in grado di assicurare adeguata tutela agli investimenti. Le società di intermediazione mobiliari e gli altri soggetti autorizzati ai sensi della presente legge comunicano alla CONSOB la realizzazione di collegamenti con i mercati telematici esteri riconosciuti operanti sul territorio nazionale. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge e dei relativi regolamenti applicativi i mercati riconosciuti ai sensi del presente comma sono equiparati alle borse valori e ai mercati ristretti, nonché agli altri mercati di cui al comma 6. Si applica l'articolo 15, comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera *a)*.

11. Al fine di consentire alle società estere quotate in Italia l'applicazione del regime giuridico in vigore nel paese ove esse hanno la propria sede legale la CONSOB è autorizzata a a derogare alle previsioni di cui agli articoli 4, 5, 5-*bis* e 17 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni.

12. Le offerte di acquisto e di vendita di valori mobiliari effettuate dalle società di intermediazione mobiliare e dagli altri soggetti autorizzati ai sensi della presente legge su mercati nazionali organizzati e regolamentati ai sensi del presente articolo e dell'articolo 22 e su mercati esteri operanti in Italia riconosciuti ai sensi del comma 10 non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 9 del 1974, convertito, con modificazioni dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni.

13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al mercato secondario dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 3 sostituire le parole: Con i regolamenti di cui al comma 1 la CONSOB *con le seguenti:* con proprio provvedimento il ministro del tesoro, su proposta della CONSOB.

19. 1.

Il Governo.

Al comma 3 sostituire le parole Con i regolamenti di cui àl comma 1 *con le*

seguenti con propri regolamenti; *aggiungere in fine le parole:* e dettare le norme per il funzionamento e l'organizzazione del mercato di cui al presente comma.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

19.3.

Il Relatore.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Restano forme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987 n. 556, recante « norme in materia di mercato dei titoli emessi o garantiti dallo Stato. Integrazione del regio-decreto 4 agosto 1913, n. 1068, concernente regolamento per l'esecuzione della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle borse di commercio.

* 19.13

Il Governo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987 n. 556, recante « norme in materia di mercato dei titoli emessi o garantiti dallo Stato. Integrazione del regio-decreto 4 agosto 1913, n. 1068, concernente regolamento per l'esecuzione della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle borse di commercio.

* 19. 12.

Grillo Luigi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Con proprio regolamento la CONSOB detta le norme per il funzionamento e l'organizzazione del mercato di cui al comma 3.

19. 2.

Il Governo.

Sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:

6. La CONSOB può istituire o sopprimere, d'intesa con la Banca d'Italia, mercati anche locali per la negoziazione di valori mobiliari non quotati in borsa e non negoziati nei mercati ristretti organizzati ad iniziativa degli intermediari autorizzati ai sensi della presente legge.

7. Ai fini della istituzione di cui al comma 6 gli intermediari dovranno documentare alla CONSOB e alla Banca d'Italia che le modalità di organizzazione e di funzionamento dei mercati, le modalità di negoziazione ed accesso dei titoli e degli intermediari alle negoziazioni stesse, le modalità di pubblicazione e diffusione dei prezzi, nonché quelle di regolamento e di liquidazioni delle operazioni e quant'altro necessario al funzionamento dei mercati, ivi compresi l'istituzione, l'attribuzioni ed i poteri di un Comitato di gestione composto da soggetti ammessi alle negoziazioni, sono adeguati ai fini della tutela del pubblico risparmio.

19. 4.

Bellocchio, Romani, Umidi Sala, Di Pietro.

Sostituire i commi 6 e 7 con seguenti:

6. La CONSOB può riconoscere mercati anche locali per la negoziazione di valori mobiliari non quotati in borsa e non negoziati nei mercati ristretti organizzati ad iniziativa degli inetermediari autorizzati ai sensi della presente legge.

7. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 6 gli intermediari dovranno documentare alla CONSOB che le modalità di organizzazione e di funzionamento dei mercati, le modalità di negoziazione e di accesso dei titoli e degli intermediari alle negoziazioni stesse, le modalità di pubblicazione e diffusione dei prezzi, nonché quelle di regolamento e di liquidazione delle operazioni e quant'altro necessario al funzionamento dei mercati, ivi compresi l'istituzione, le attribuzioni ed i poteri di un Comitato di gestione composto da soggetti ammessi alle negoziazioni, siano ade-

guati ai fini della tutela del pubblico risparmio.

19.5.

Visco.

Al comma 6 sostituire le parole da Su proposta della CONSOB *fino a* CICR *con le seguenti* La CONSOB con proprio regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

19. 11.

Il Relatore.

Al comma 6 sopprimere le parole sentito il CICR.

19. 10.

Il Relatore.

Al comma 6, dopo le parole la CONSOB *aggiugere le seguenti* d'intesa con la banca d'Italia.

19.7.

Il Relatore.

All'articolo 10, comma 10, sostituire le parole comparabili con la *con le seguenti* di effetto equivalente a quello della.

19.6.

Usellini.

Al comma 10 sostituire la parola comparabili *con la seguente* compatibili *e sopprimere le parole* fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera *a)*.

* 19. 8.

Bellocchio, Romani, Umidi Sala, Di Pietro.

Al comma 10 sostituire la parola comparabili *con la seguente* compatibili e *sopprimere le parole:* fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera *a)*.

* 19.9.

Visco.

Preannuncio il ritiro dell'emendamento 19.7, che avevo presentato in qualità di relatore, mentre raccomando l'approvazione dei miei emendamenti 19.3 e 19.11.

Esprimo, altresì, parere favorevole sugli emendamenti 19.10 del Governo e Usellini 19.6, mentre invito i presentatori a ritirare tutti gli altri emendamenti.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo ritira i suoi emendamenti 19.1, 19.13 e 19.2. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 19.3, 19.6 e 19.4, mentre è contrario all'emendamento 19.11 del relatore. Invita, inoltre, gli onorevoli Bellocchio e Visco a ritirare gli emendamenti 19.8 e 19.9, mentre raccomanda l'approvazione del suo emendamento 19.10.

LUIGI GRILLO. Ritiro il mio emendamento 19.12.

VINCENZO VISCO. Ritiro il mio emendamento 19.5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 19.3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 9.4.

ANTONIO BELLOCCHIO. Riteniamo che non sia logico escludere un ruolo per la Banca d'Italia in relazione all'istituzione di nuovi mercati, in quanto – come ho detto e ripeto – quando si tratta di mercati si presenta sempre e comunque un problema di stabilità. Per questi motivi, quindi, pur accettando la possibilità di ridimensionare il ruolo del CICR, ritengo che il ministro del tesoro debba avere l'obbligo – lo voglio sottolineare – di farsi carico dell'istituzione di nuovi mercati, anche per non dover piangere sul latte versato a posteriori, quando sorgono problemi di stabilità.

Invito, pertanto, i colleghi della democrazia cristiana a votare a favore di questo emendamento.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Coerentemente con quanto più volte affermato in questa sede

dal ministro del tesoro e da me stesso, ribadisco oggi che concordiamo con le argomentazioni del collega Bellocchio sul fatto che l'istituzione di un nuovo mercato deve avere a riferimento non solo lo spessore del mercato mobiliare ma anche la stabilità e l'efficienza del mercato nel suo complesso. È naturale, quindi, che sia oggetto di valutazione da parte della massima autorità monetaria o, in subordine, di un concerto con la Banca d'Italia per le finalità che ad essa competono.

In questo senso, il Governo è favorevole all'emendamento dell'onorevole Bellocchio e invita la Commissione a valutare la possibilità, sè non si vuole accettare un'attribuzione di responsabilità al Ministero del tesoro, di prevedere almeno un'intesa o comunque una consultazione con la Banca d'Italia.

MARIO USELLINI. Ritengo che la materia dell'istituzione di nuovi mercati sia di competenza dell'organo cui questi si affidano. Credo che il problema della stabilità, del quale ci preoccupiamo quanto il collega Bellocchio, venga risolto comunque nel momento in cui i controlli in ordine alla stabilità da parte della Banca d'Italia interessano permanentemente i soggetti che operano sul mercato. Non è l'istituzione del mercato in sé che pone problemi di stabilità, ma il modo in cui operano i soggetti i quali, ripeto, rimangono permanentemente sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia in ordine a questo aspetto. La nostra opinione è che la formulazione proposta dal relatore separi le responsabilità, mantenendo però fermo questo princìpio, pertanto non nutriamo alcuna preoccupazione in merito.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bellocchio 19.4, con il parere contrario del relatore e quello favorevole del Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 19.11, non accettato dal Governo.

(È approvato).

Assorbito l'emendamento 19.10 del Governo, pongo in votazione l'emendamento Usellini 19.6.

(È approvato).

ANTONIO BELLOCCHIO. Ritiro il mio emendamento 19.8.

VINCENZO VISCO. Ritiro il mio emendamento 19.9.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 19, con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 20.
(Mercato delle valute).

1. Fermo quanto previsto dal testo unico delle norme di legge in materia valutaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, il Ministro del tesoro, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina il mercato dei cambi e le operazioni che vi si svolgono, comprese quelle a termine, nonché le forme di vigilanza su detto mercato e le attribuzioni della Banca d'Italia. A tal fine possono essere richiesti dati e notizie agli intermediari professionali autorizzati e agli altri operatori.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo le parole comprese quelle a termine *aggiungere le seguenti* Salvo i contratti uniformi di cui al comma 1 dell'articolo 22.

20.1.

Visco.

Dopo le parole comprese quelle a termine *aggiungere le seguenti* e quelle sui contratti di cui all'articolo 22 della presente legge.

20. 2.

Il Governo.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 20.2 del Governo ed invito a ritarare l'emendamento Visco 20.1.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Mi associo ai pareri espressi dal del presidente.

VINCENZO VISCO. In ordine all'emendamento che ho presentato vi era stato un accordo con il Governo.

PRESIDENTE. Comunque, si potrebbe concordare una posizione in base alla quale il Governo accetti l'idea che il mercato dei *futures* non va segmentato e che i *futures* sulle valute sono qualcosa di diverso rispetto al controllo del mercato delle valute.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Si potrebbe inserire un riferimento al mercato dei cambi ed alle operazioni che vi si svolgono eliminando l'espressione: « comprese quelle a termine ». In tal modo la norma comprenderebbe tutte le operazioni che si svolgono sul mercato dei cambi.

VINCENZO VISCO. Questa era la mia proposta iniziale, che il Governo non aveva accolto.

MARIO USELLINI. Ritengo opportuno presentare un emendamento in cui si recepisca l'indicazione testè formulata, facendo riferimento alla disciplina del mercato dei cambi e delle relative operazioni che vi si svolgono e sopprimendo l'espressione: « comprese quelle a termine ».

PRESIDENTE. L'onorevole Usellini ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole operazioni che vi si svolgono, comprese quelle a termine *con le seguenti* relative operazioni che vi si svolgono.

20.3.

Usellini.

VINCENZO VISCO. Ritiro l'emendamento 20.1.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo ritira l'emendamento 20.2 ed esprime parere favorevole all'emendamento Usellini 20.3.

PRESIDENTE. In qualità di relatore, esprimo parere favorevole all'emendamento Usellini 20.3.

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 20, con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 21.
(Liquidazione delle operazioni in valori mobiliari).

1. Le operazioni in valori mobiliari concluse dalle società di intermediazione mobiliare e dagli altri soggetti autorizzati ai sensi della presente legge o fra questi e gli altri soggetti associati alle stanze di compensazione sono liquidate a mezzo stanza di compensazione. Per il trasferimento di titoli nominativi, anche diversi da quelli azionari, la girata può essere eseguita e completata ai sensi dei cummi primo e terzo dell'articolo 15 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239.

2. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, può emanare disposizioni concernenti le modalità di tempo e di luogo per la liquidazione delle operazioni, nonché gli adempimenti complementari a tali liquidazioni, con eventuale prescrizione dell'utilizzo di sistemi di elaborazione accentrata dei relativi dati. La CONSOB può richiedere alle società di intermediazione mobiliare ed agli altri soggetti autorizzati ai sensi della presente legge ogni dato e notizia in ordine alla liquidazione delle operazioni in valori mobiliari anche al fini

della vigilanza sulla regolarità di esecuzione dei contratti conclusi.

3. La CONSOB e la Banca d'Italia possono altresì emanare disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento di una cassa di compensazione e garanzia, con capitale sottoscritto dai soggetti ammessi alle contrattazioni e con il compito di garantire il buon fine e la compensazione dei contratti stipulati, prevedendo anche il deposito presso di essa di margini a garanzia dei contratti stessi. La vigilanza sulla cassa di compensazione e garanzia è esercitata dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia.

4. Le società di intermediazione mobiliare sono autorizzate, a norma e secondo le modalità previste dalla legge 19 giugno 1986, n. 289, per gli agenti di cambio e le aziende e gli istituti di credito, al deposito presso la Monte Titoli e all'accesso alla gestione centralizzata dei titoli presso la Banca d'Italia. Le modalità per l'estensione della citata legge n. 289 del 1986 alla gestione centralizzata presso la Banca d'Italia sono stabilite dal Ministro del tesoro con propri decreti. Le società di intermediazione mobiliare sono altresì ammesse alle stanze di compensazione titoli gestite dalla Banca d'Italia a norma del regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, convertito dalla legge 15 giugno 1926, n. 1262. Con uno o più decreti del Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia e, per quanto riguarda la compensazione di valori mobiliari, d'intesa con la CONSOB, vengono fissate le modalità di funzionamento delle stanze di compensazione.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2 sopprimere le parole e di luogo.

21.1.

Il Governo.

Al comma 3, dopo le parole possono altresì *aggiungere la seguente* d'intesa.

21.2.

Il Governo.

Al comma 3 sostituire le parole la compensazione dei contratti stipulati *con le seguenti* la compensazione dei contratti a termine di cui al successivo articolo 22.

21.3.

Il Governo.

Al comma 4, dopo le parole e gli istituti di credito, al deposito, *aggiungere le seguenti* e al sub deposito.

21.4.

Il Relatore.

Al comma 4 dopo le parole su proposta della Banca d'Italia *sopprimere la seguente* e, *e aggiungere la seguente* formulata.

21.5.

Il Relatore.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti del Governo 21.1, 21.2 e 21.5, raccomando l'approvazione del mio emendamento 21.4 e mi rimetto alla Commissione sull'emendamento 21.3 del Governo.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Esprimo parere favorevole all'emendamento 21.4 del relatore e raccomando all'approvazione degli emendamenti del Governo 21.1, 21.2 e 21.5; per quanto riguarda l'emendamento 21.3, preciso che con esso s'intende limitare il fondo di garanzia ai mercati *futures* e *options.*

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 21.1 del Governo accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 21.2 del Governo accettato dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 21.3.

VINCENZO VISCO. Invito il Governo a riflettere sul fatto che se non c'è un unico sistema di compensazione per tutti i tipi di contratto, i mercati perdono di efficienza;

si tratta di un fatto tecnico elementare. Non capisco perché si insiste con divisioni che non derivano da motivi gestionali precisi. Non ne faccio una questione di vita o di morte, voglio, però, sottolineare che i mercati risentono di questi ritagli, di queste segmentazioni e separazioni.

MARIO USELLINI. Invito il Governo a non insistere sul suo emendamento.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vi è una connessione anche tecnica tra la struttura della cassa di compensazione e questo tipo di contratto, comunque il Governo ritira l'emendamento 21.3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 21.4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 21.5, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 21, con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 22.
(Istituzione di mercati per la negoziazione di contratti a termine).

1. Su proposta della CONSOB il Ministro del tesoro, sentito il CICR, può autorizzare, nell'ambito delle borse valori, le negoziazioni di contratti a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati, tassi di interesse e valute, ivi compresi quelli aventi ad oggetto indici su tali valori mobiliari, tassi di interesse e valute.

2. La CONSOB, con uno o più regolamenti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, disciplina l'orgarnizzazione e le modalità di svolgimenito delle negoziazioni dei contratti a termine di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 e tenuta presente la struttura dei mercati *futures* ed *options* esteri, con particolare riguardo a quelli dei paesi comunitari. Detti regolamenti dovranno altresì contenere:

a) la previsione che le aziende ed istituti di credito autorizzati ai sensi della presente legge possano partecipare direttamente alle negoziazioni per movimentare le proprie posizioni sui contratti di cui al comma 1, nonché per effettuare ogni operazione sugli stessi contratti relativi ai valori mobiliari che sono autorizzate a negoziare direttamente;

b) la previsione che operatori specializzati, anche persone fisiche, autorizzati dalla CONSOB ed iscritti in apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 3, comma 2, possano partecipare alle negoziazioni, esclusivamente in nome e per conto proprio, allo scopo di garantire una maggiore stabilità e continuità dei prezzi; a tal fine sono stabiliti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni, nonché le modalità e i limiti della partecipazione alle negoziazioni da parte di detti operatori;

c) la fissazione, d'intesa con la Banca d'Italia, delle modalità e dei limiti di partecipazione dei fondi comuni di investimento mobiliare al mercato di cui al comma 1;

d) la determinazione dei contratti a termine di cui al comma 1 ammessi alle negoziazioni e delle relative scadenze;

e) la previsione che le negoziazioni siano effettuate sul mercato di cui all'articolo 19, comma 3, e con l'ausilio delle strutture informatiche e telematiche ivi previste;

f) la previsione che la liquidazione a marzo stanza di compensazione dei contratti a termine di cui al comma 1 avvenga esclusivamente per il tramite della cassa di compensazione e garanzia di cui all'articolo 21, comma 3, e che le operazioni siano garantite dal deposito presso la stessa cassa di margini nella misura e con

le modalità stabilite anche periodicamente dalla CONSOB con proprie delibere.

3. La data di inizio delle contrattazioni sara fissata dai regolamenti di cui al comma 2.

4. Ai contratti indicati nel comma 1 non si applica l'articolo 1933 del codice civile.

5. Per l'istituzione e la disciplina del mercato dei contratti di cui al comma 1 relativi a titoli emessi o garantiti dallo Stato, il Ministro del tesoro provvede ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e un subemendamento:

All'emendamento Bellocchio 22. 1 aggiungere, in fine, le parole Il Ministero del tesoro determina con proprio decreto gli elementi uniformi dei contratti di cui al presente comma aventi ad oggetto titoli di Stato e valute.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

0. 22. 1. 1.

Il Relatore.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono autorizzate, dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, nell'ambito delle borse valori, nei termini e con le modalità di cui al successivo comma 2, le negoziazioni dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari, tassi d'interesse e valute, ivi compresi quelli aventi ad oggetto indici su tali valori mobiliari, tassi d'interesse e valute.

22. 1.

Bellocchio, Romani, Umidi Sala, Di Pietro.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La CONSOB può autorizzare, nell'ambito delle borse valori, le negoziazioni di contratti uniformi a termine su strumenti finanziari allegati a valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati, tassi di interesse a valute, ivi compresi quelli aventi ad oggetto indici su tali valori mobiliari, tassi di interesse e valute.

22. 10.

Grillo Luigi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono autorizzate, nell'ambito delle borse valori, nei termini e con le modalità di cui al successivo comma 2, le negoziazioni di contratti a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari, tassi di interesse e valute, ivi compresi quelli aventi ad oggetto indici di tali valori mobiliari, tassi di interesse e valute.

22. 2.

Visco.

Al comma 1 sopprimere le parole sentito il CICR.

22. 9.

Il Governo.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da nonché *fino alla fine.*

* 22. 3.

Bellocchio, Romani, Umidi Sala, Di Pietro.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da nonché *fino alla fine.*

* 22. 4.

Visco.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da anche persone fisiche.

22. 5.

Il Governo.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole operatori *aggiungere le seguenti* Ad essi di applicano, in quanto compatibili le norme di cui agli articoli 3 e 6 della presente legge.

* 22. 6.

Bellocchio, Romani, Umidi Sala, Di Pietro.

Al comma 2, lettera b), *aggiungere in fine le parole* Ad essi si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 3 e 6 della presente legge.

* 22.7.

Il Governo.

Al comma 12 lettera c), *dopo le parole* la fissazione *aggiungere le seguenti* con riferimento alle esigenze di funzionamento del mercato di cui al comma 1.

22. 8.

Il Governo.

Esprimo parere favorevole agli emendamenti 22.9, 22.5, 22.8 del Governo, nonché sul 22.7 sempre del Governo, identico all'emendamento Bellocchio ed altri 22.6.

Esprimo, inoltre, parere favorevole all'emendamento Grillo Luigi 22.10, che non risulta contraddittorio con il comma 5, mentre invito i presentatori a ritirare tutti gli altri emendamenti.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Concordo con i pareri espressi dal relatore.

Desidero, tuttavia, precisare, in riferimento all'emendamento Grillo Luigi 22.10, che resta valida la disciplina di cui all'articolo 20.

Invito, infine, il relatore a ritirare il subemendamento 0.22.1.1.

PRESIDENTE. Accolgo la richiesta del Governo e ritiro il subemendamento 0.22.1.1.

Pongo in votazione l'emendamento Bellocchio ed altri 22.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

ANTONIO BELLOCCHIO. Dichiaro, l'astensione del gruppo comunista sull'emendamento Grillo Luigi 22.10 nella convinzione che dalle diverse interpretazioni del Governo e del relatore non potrà che nascere un guazzabuglio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Grillo Luigi 22.10, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

VINCENZO VISCO. Ritiro il mio emendamento 22.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 22.9, accettato dal relatore.

(È approvato).

ANTONIO BELLOCCHIO. Ritiriamo l'emendamento 22.3.

VINCENZO VISCO. Ritiro il mio emendamento 22.4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 22.5, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione gli identici emendamenti Bellocchio ed altri 22.6 e 22.7 del Governo, accettati dal relatore.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 22, con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 23.
(Consiglio di borsa).

1. È istituito, con sede principale a Milano e sedi secondarie presso ogni borsa valori, un consiglio di borsa cui è trasferita la titolarità dei poteri e delle attribuzioni già spettanti alle camere di comnercio, ai comitati direttivi degli agenti di cambio, alle commissioni per il listino ed alle deputazioni di borsa. La facoltà di delega all'esercizio di poteri e altre funzioni prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, è esercitata dalla CONSOB nei confronti del consiglio di borsa.

2. Il consiglio di borsa è nominato per la durata di un triennio con decreto del Ministro del tesoro ed è composto da un membro designato dalla CONSOB, da un membro designato dalla Banca d'Italia, da un membro designato dal consorzio camerale per il coordinamento delle borse valori da due membri in rappresentanza delle società di intermediazione mobiliare, da due membri in rappresentanza delle aziende ed istituti di credito autorizzati allo svolgimento di attività di intermediazione mobiliare ai sensi della presente legge e da due membri in rappresentanza delle società ed enti emittenti i valori mobiliari negoziati presso le borse valori e i mercati ristretti.

3. Il consiglio elegge tra i propri membri il presidente ed il vicepresidente e stabilisce le regole per la propria organizzazione e funzionamento tenendo conto delle necessità operative e di coordinamento delle singole sedi nonché dell'esigenza di garantirne l'indipendenza, l'imparzialità e la riservatezza anche con riferimento al personale addetto. I membri designati dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia non sono eleggibili alle cariche di presidente e vicepresidente.

4. Il consiglio di borsa adotta altresì le disposizioni necessarie per la copertura dei propri fabbisogni finanziari e per la dotazione del personale necessario. I relativi oneri sono a carico delle categorie di intermediari in esso rappresentate.

5. Il Ministro del tesoro, su proposta della CONSOB, è delegato ad emanare con proprio decreto, disposizioni intese a disciplinare:

a) le forme tecniche e le modalità di pubblicazione dei bilanci;

b) la data di inizio dell'operatività del consiglio di borsa.

6. A far data dall'inizio dell'operatività del consiglio di borsa i comitati direttivi degli agenti di cambio, le commissioni per il listino e le deputazioni di borsa sono soppressi.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sopprimere le parole da due membri in rappresentanza delle aziende ed istituti di credito autorizzati allo svolgimento di attività di intermediazione mobiliare ai sensi della presente legge.

23. 4.

Visco.

Al comma 1 aggiungere in fine le parole Le camere di commercio potranno continuare l'esercizio delle competenze finora esercitate su delega del Consiglio di Borsa secondo modalità da convenire.

23. 6.

Grillo Luigi, Farace, Ravasio.

Al comma 2, dopo le parole Banca d'Italia *aggiungere le seguenti* da un membro designato dal consiglio camerale per il coordinamento delle Borse.

23. 7.

Grillo Luigi, Farace, Ravasio.

Al comma 2, sostituire le parole da da due membri *fino a* mobiliare *con le seguenti* da sette membri in rappresentanza delle società di intermediazione mobiliare.

23. 5.

Il Relatore.

Esprimo parere favorevole all'emendamento Grillo Luigi 23.6, mi rimetto alla Commissione sull'emendamento Grillo Luigi 23.7 e invito a ritirare l'emendamento Visco 23.4.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Concordo con il parere del relatore.

ANTONIO BELLOCCHIO. Ho il dovere di richiamare il relatore ad una maggiore coerenza: abbiamo passato mesi interi ad esprimere pareri che poi vengono improvvisamente modificati senza spiegarne il motivo. Per quanto riguarda questi emendamenti, in sede di Comitato ristretto erano stati espressi pareri diversi.

VINCENZO VISCO. Ritiro il mio emendamento 23.4.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Grillo ed altri 23.6.

Non mi pare che si tratti di una questione di grande rilevanza.

MARIO USELLINI. È una norma inutile, è soltanto una petizione di principio.

ANTONIO BELLOCCHIO. Il gruppo comunista dichiara la sua astensione su questo emendamento, nonché sui successivi 23.7 e 23.5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Grillo Luigi ed altri 23.6, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Grillo Luigi ed altri 23.7, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 23.5, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 23, con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 24.
(offerta e commercializzazione di servizi o prodotti informatici o telematici).

1. L'offerta o la commercializzazione di servizi, realizzati mediante strumenti informatici e telematici, aventi per oggetto la diffusione al pubblico di dati concernenti i corsi, le quantità scambiate, le condizioni di domanda ed offerta relative alle negoziazioni di valori mobiliari trattati nei mercati regolamentati ai sensi della presente legge sono soggette ad autorizzazione da parte della CONSOB. La CONSOB può negare o revocare l'autorizzazione qualora ritenga che, in relazione alle modalità di acquisizione ed elaborazione dei dati ovvero alla natura ed ai fini del servizio offerto o commercializzato, sussista il rischio che i dati stessi non siano veritieri ovvero siano tali da indurre in errore i destinatari.

2. Trimestralmente la CONSOB pubblica nel proprio bollettino l'elenco e le caratteristiche, incluse le modalità di accesso, dei servizi di cui al comma 1 autorizzati fino a quella data.

3. Chiunque, senza aver ottenuto l'autorizzazione, offre o commercializza i servizi di cui al comma 1 è punito a norma, dell'articolo 13.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

TITOLO III.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25.
(Termini per l'adozione di decreti e regolamenti).

1. In sede di prima applicazione il termine massimo per l'adozione dei decreti, dei regolamenti e delle delibere previsti dalla presente legge è fissato in sei mesi dalla data dalla sua entrata in vigore.

Ricordo che l'articolo 25 è stato soppresso a seguito dell'approvazione dell'emendamento 17.1.

Gli onorevoli Bellocchio, Pellicani, Romani, Umidi Sala, Di Pietro e Auleta hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-*bis*.

1. Per consentire una verifica sull'applicazione della presente legge il Governo,

decorsi tre anni dalla data della sua entrata in vigore, riferisce in Parlamento sulla sua attuazione presentando al riguardo una analitica relazione.

25. 01.

Esprimo parere favorevole all'articolo aggiuntivo Bellocchio ed altri 25.01.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Bellocchio ed altri 25.01, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 26.
(Abrogazione di norme).

1. Sono abrogate le norme incompatibile con le disposizioni della presente legge. Il rinvio alle norme abrogate fatto da altre leggi, da regolamenti o da altre norme amministrative si intende riferito alle corrispondenti disposizioni della presente legge.

A tale articolo sono stati presentati il seguente emendamento e subemendamento:

All'emendamento 26.1, comma 1, aggiungere alla fine le parole e dei regolamenti ivi previsti.

0.26. 1. 1.

Il Governo.

Sostituire l'articolo 26 con il seguente:

ART. 26.
(Norme finali).

1. A partire dai termini previsti dal comma 3 del precedente articolo 17, sono abrogate le norme incompatibili con le disposizioni della presente legge. Il rinvio alle norme abrogate fatto da altre leggi, da regolamenti o da altre norme amministrativi si intende riferito alle corrispondenti disposizioni della presente legge.

2. Le disposizioni di legge, di regolamento o di altre norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge relative all'attività e alle attribuzioni degli agenti di cambio si applicano, in quanto compatibili, alle società di intermediazione mobiliare autorizzate all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a).*

26. 1.

Il Relatore.

Esprimo parere favorevole al subemendamento 0.26.1.1 del Governo.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo è favorevole all'emendamento 26.1 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0.26.1.1 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 26.1 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 26, con la modifica testé apportata, accettato dal Governo.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 27.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto finali.

MARIO USELLINI. A nome del gruppo della democrazia cristiana, desidero esprimere un vivo ringraziamento al relatore per l'appassionata, intensa ed intelligente opera svolta per consentire l'approvazione del provvedimento, in discussione, che permetterà di realizzare un'importante riforma dei mercati finanziari.

Desidero, inoltre, ringraziare il Governo per l'attenzione dimostrata verso i problemi posti dal provvedimento in esame.

Preannuncio, pertanto, il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana sul disegno di legge in discussione.

ANTONIO BELLOCCHIO. Nel preannunciare il voto favorevole del gruppo comunista, desidero ringraziare il relatore per il proficuo contributo offerto ai nostri lavori.

Anche se il provvedimento in esame ha avuto un *iter* piuttosto tormentato, l'approdo finale non appare negativo.

Mi auguro, pertanto, che si giunga rapidamente alla sua definitiva approvazione in quanto la bontà del provvedimento risiede soprattutto nella sua applicazione; esso, infatti, introduce due princìpi fondamentali: mi riferisco, in particolare, alla concentrazione delle operazioni in borsa e all'individuazione, nelle SIM, di un intermediario unico.

Il provvedimento, inoltre, garantisce una maggiore trasparenza ed efficienza àl mercato, consentendo di prevenire i conflitti di interesse e di tutelare i risparmiatori.

Si tratta, comunque, di un piccolo passo avanti, per cui appare auspicabile che si completi al più presto il quadro con l'approvazione degli altri provvedimenti presentati in materia, come quelli sll'*insider trading*, sulle OPA e sui fondi comuni, nella speranza che la direttiva comunitaria non scardini l'impianto che stiamo definendo.

VINCENZO VISCO. Nel preannunciare il mio voto favorevole, desidero ringraziare non solo il relatore, ma anche il ministro del tesoro il cui intervento nella seduta odierna è risultato in qualche misura decisivo.

Anche se permangono alcuni elementi di incertezza e di ambiguità, per cui sicuramente si dovranno adottare in futuro ulteriori interventi, il provvedimento appare apprezzabile ed ha consentito di raggiungere l'unanimità dei consensi.

Dobbiamo, a questo punto, confidare che le autorità di vigilanza e il Governo dimostrino lo stesso spirito di fattiva collaborazione di cui si è fatta interprete la nostra Commissione.

FELICE BORGOGLIO. Nel preannunciare il voto favorevole del gruppo socialista, desidero ringraziare il relatore per il lavoro svolto, che ha permesso di pervenire ad una sintesi delle posizioni emerse. In tal modo, oltretutto, abbiamo dimostrato ancora una volta che il dibattito democratico, pur comportando a volte un prolungamento dei tempi, determina risultati positivi.

Desidero ringraziare, inoltre, il sottosegretario Sacconi, che ha seguito l'*iter* del provvedimento con grande impegno contribuendo alla sua approvazione.

Esprimo, infine, l'auspicio che il provvedimento stesso produca risultati positivi in sede di attuazione.

PIETRO SERRENTINO. Desidero innanzitutto ringraziare il relatore ed il Governo per la costanza dimostrata durante la discussione di questo provvedimento; si tratta di una legge sofferta, che dovrebbe però fissare alcuni punti fermi per la riforma dei mercati mobiliari, che da tempo aspettano le norme che ci accingiamo a votare. La figura dell'intermediario unico serve anche a portare maggiore chiarezza nei nostri mercati ed a renderli competitivi nei confronti di quelli europei, che in questi giorni hanno dato l'assalto al nostro paese, in particolare per quelle operazioni che sui mercati italiani non era possibile effettuare per vari motivi che non sto qui a ricordare.

La convergenza di tutte le forze politiche sul provvedimento, oltre a rappresen-

tare un premio per l'opera di mediazione svolta dal relatore, onorevole Piro, è anche la conseguenza del fatto che si è dibattuto su questioni concrete, in merito alle quali si è raggiunto un accordo che ritengo sostanzialmente positivo non solo per il mercato ma anche per il legislatore stesso.

GIACOMO ROSINI. Signor presidente, onorevoli colleghi, desidero partecipare al clima di soddisfazione, che ha caratterizzato le dichiarazioni di voto che mi hanno preceduto, con una sottolineatura del tutto particolare. Abbiamo avuto modo di ricordare più volte in questa Commissione le accuse, che ci venivano rivolte anche da parte di organi di stampa, sui modi, i tempi e le procedure adottate nel nostro lavoro. È certamente possibile che i tempi della nostra attività legislativa non siano sintonizzati con le intenzioni di chi, ad esempio, scandisce la durata della legislatura secondo criteri che non sono quelli previsti dalle regole costituzionali, secondo le convenienze di questo o quel partito di Governo.

Resta però il dato di fatto (al di là di queste valutazioni forse legittime, che comunque non condivido e che anzi colgo l'occasione per respingere) che questa Commissione ha saputo trovare con il Governo, in particolare con la regia del ministro del tesoro e dei suoi sottosegretari, modi e tempi per procedure alla riforma che del sistema bancario. Oggi possiamo affermare con forza e convinzione che vi sono tutte le premesse perché in questa legislatura si completi anche la riforma dei mercati finanziari della borsa in particolare. Ci attende ancora un serio impegno sul fronte assicurativo, ma, se non interverranno fenomeni di natura patologica, questa Commissione potrà dire di aver fatto fino in fondo la sua parte per dare al paese la risposta che esso attende in ordine ad un processo di modernizzazione nell'ambito di un fenomeno più vasto ed ampio che si concluderà il 1° gennaio 1993.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo ringrazia tutt'altro che formalmente il relatore per la forte determinazione che ha caratterizzato il suo impegno per l'approvazione di un testo, che speriamo sia quello definitivo (questo è un impegno che il Governo si assume), relativo ad una riforma di grande portata che si aggiunge a quella riguardante il sistema bancario recentemente approvata.

In particolare il Governo esprime soddisfazione perché è stata fatta salva l'impostazione che aveva voluto dare alle parti fondamentali della legge, soprattutto riguardo alla questione della vigilanza, che investe direttamente la sua responsabilità. Desidero anche rilevare l'apporto determinante fornito dall'opposizione comunista, in particolare in materia di vigilanza, che ha consentito il buon risultato finale e la conferma della ripartizione delle competenze per finalità e non per soggetti, come qualcuno aveva suggerito nel corso della discussione sul provvedimento.

Naturalmente la legge non si occupa solo di questo, contiene un complesso di norme molto rilevanti ed importanti, che speriamo concorrano a dare spessore, solidità, trasparenza e stabilità al nostro mercato nel contesto più ampio nel quale esso va inserito.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari » *(Approvato dal Senato)* (3870):

Presenti 32
Votanti 32
Maggioranza 17
Hanno votato *sì* 32
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì: Auleta, Azzaro, Bellocchio, Borgoglio, Bortolani, Bruzzani, Ciaffi, Colucci Francesco, D'Amato Carlo, Di Pietro, Farace, Ferrari Wilmo, Fiori, Galli, Grillo Luigi, Monello, Pascolat, Patria, Pellizzari, Piro, Polidori, Ravasio, Romani, Rosini, Rossi di Montelera, Serra, Serrentino, Tarabini, Trabacchi, Umidi Sala, Usellini e Visco.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 29 gennaio 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO